

**COMUNE DI RIMINI**  
**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 06.06.2013 (in vigore dal 11.06.2013)  
(modificato con delibera C.C. n. 14 del 26.03.2019 - in vigore dal 11.04.2019)  
(modificato con delibera C.C. n. 20 del 25.06.2020 - in vigore dal 01.01.2020)

INDICE

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

**TITOLO II – INTERESSI TRIBUTARI**

Art. 2 - Determinazione dell'entità degli interessi

**TITOLO III – DILAZIONI DI PAGAMENTO DEI CARICHI ARRETRATI**

Art. 3 - Dilazioni del pagamento per avvisi di accertamento emessi fino al 31.12.2019

Art. 3 bis – Dilazione del pagamento degli accertamenti esecutivi emessi dal 01.01.2020 ed ingiunzioni fiscali

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate per avvisi di accertamento emessi fino al 31.12.2019

Art. 4 bis - Modalità e termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate per accertamenti esecutivi emessi dal 01.01.2020 ed ingiunzioni fiscali

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA RISCOSSIONE**

Art. 5 – Motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedure d'appalto

Art. 6 - Incentivi per ufficio tributi

**TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 7 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le misure volte a favorire la riscossione dei seguenti tributi locali:
  - Imposta municipale propria (IMU),
  - Imposta di soggiorno (IDS),
  - Tassa rifiuti e servizi (TARES - TARI),
  - Imposta comunale sulla pubblicità (ICP),
  - Diritti sulle pubbliche affissioni,
  - Imposta comunale sugli immobili (ICI) a stralcio,
  - Imposta di scopo (ISCOP) a stralcio,
  - altri tributi locali soppressi (ICIAP, TARSU, ecc...) a stralcio.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche:
  - al canone impianti pubblicitari,
  - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo,
  - all'istituto dell'accertamento con adesione, alla mediazione ed alla conciliazione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **TITOLO II INTERESSI TRIBUTARI**

### **Art. 2**

#### **Determinazione dell'entità degli interessi**

1. La misura degli interessi dovuti a seguito di violazioni tributarie contestate è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi si applicano con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La medesima misura degli interessi si applica sulle somme da rimborsare al contribuente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti tributari, a credito e a debito, emessi dal 01/07/2013, nonché alle istanze di rateizzazione presentate dopo tale data.

## **TITOLO III DILAZIONI DI PAGAMENTO DEI CARICHI ARRETRATI**

### **Art. 3**

#### **Dilazioni di pagamento per avvisi di accertamento emessi fino al 31.12.2019**

1. Su richiesta del contribuente, le somme complessivamente dovute per annualità arretrate,

nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, possono essere versate in rate, di norma mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti:

- a) fino a 24 mesi: per qualsiasi importo senza fideiussione;
  - b) oltre i 24 mesi e fino ai 48 mesi: per qualsiasi importo con fideiussione;
  - c) oltre i 48 mesi e fino ai 72 mesi solo per importi superiori a 50.000,00 euro con fideiussione.
2. Le concessioni delle dilazioni, come precisato ai suddetti punti b) e c), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 38 bis del DPR 633/72, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.
  3. Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi nella misura prevista nell'art. 2 del presente regolamento.

#### **Art. 3 bis**

#### **Dilazioni di pagamento per accertamenti esecutivi emessi dal 01.01.2020 ed ingiunzioni fiscali**

1. Su richiesta del debitore, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, le somme complessivamente dovute per accertamenti esecutivi emessi dal 01.01.2020 ed ingiunzioni fiscali possono essere versate in rate, di norma mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti:
  - a) fino a 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 ad euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;
  - f) oltre euro 20.000,01: fino a 72 rate mensili,
2. La concessione della dilazione di cui al precedente punto f), se richiesta per un numero di rate mensili superiore a n. 36, è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 38 bis del DPR 633/72, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.
3. Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi nella misura prevista nell'art. 2 del presente regolamento.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1), la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per lo stesso periodo concesso inizialmente, a condizione che non sia intervenuta decadenza, ai sensi del comma successivo.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo della rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

#### **Art. 4**

#### **Modalità e termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate per avvisi di accertamento emessi fino al 31.12.2019**

1. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto; la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima

rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

3. La domanda di dilazione, in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi, la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento.
4. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, con la precisazione che, se la domanda di rateizzazione perviene in data successiva, la relativa dilazione potrà essere accordata solo per il periodo residuo.
5. In caso di mancato versamento della prima rata o di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
6. E' possibile richiedere la dilazione del pagamento di più atti contemporaneamente, purché tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
7. La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal responsabile del tributo.

#### **Art. 4 bis**

#### **Modalità e termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate per accertamenti esecutivi emessi dal 01.01.2020 ed ingiunzioni fiscali**

1. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora esecutivo, deve essere presentata entro i termini di esecutività dell'atto ed entro tale termine deve essere versata la prima rata; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione/ mediazione/conciliazione, deve essere presentata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale di adesione/conciliazione ed entro tale data deve essere versata la prima rata; nell'ipotesi di mancato pagamento entro 20 gg. dell'importo dovuto o della prima rata potrà essere presentata domanda di dilazione entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di rideterminazione degli importi dovuti ed entro la medesima data deve essere versata la prima rata.
3. In caso di diniego all'istanza di accertamento con adesione/mediazione/conciliazione, la domanda di dilazione deve essere presentata entro i termini di esecutività dell'atto ed entro tale termine deve essere versata la prima rata. Sulle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
4. La domanda di dilazione, in caso di avviso di accertamento esecutivo, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive. In tale ipotesi, la prima rata, comprensiva degli eventuali oneri di riscossione, deve essere versata l'ultimo giorno del primo mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento.
5. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata, comprensiva degli eventuali oneri di riscossione, deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
6. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale già definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata, comprensiva degli eventuali oneri di riscossione, deve essere versata l'ultimo giorno del primo mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; gli interessi sono calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.

7. Nei casi suddetti, le rate mensili, successive alla prima, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
8. E' possibile richiedere la dilazione del pagamento di più atti contemporaneamente, purché tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
9. La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal responsabile del tributo.

#### TITOLO IV DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA RISCOSSIONE

##### **Art. 5**

##### **Motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedure d'appalto**

1. Gli operatori economici che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, il cui accertamento rientra nella competenza del Comune di Rimini, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure d'appalto indette dall'Amministrazione comunale. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. n. 602/73.
2. Tale disposizione non si applica quando gli operatori economici hanno ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

##### **Art. 6**

##### **Incentivi per ufficio tributi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo, di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/97, l'Ente può destinare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate, se necessario, ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti in applicazione dell'art. 1, del D.L. n. 203/2005.
2. Le modalità per la costituzione e la ripartizione del relativo fondo incentivante saranno successivamente disciplinate dallo specifico regolamento che sarà approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

#### TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### **Art. 7**

##### **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Il funzionario responsabile di ciascun tributo può derogare alle disposizioni del presente regolamento, in materia di dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento, con opportuna e documentata motivazione.
2. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme,

contenute in altri regolamenti comunali, relative alla disciplina degli interessi tributari e delle dilazioni/rateizzazioni di pagamento per avvisi di accertamento tributari e carichi arretrati.

3. Il regolamento entra in vigore secondo le disposizioni legislative che regolano le singole entrate tributarie.